



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL
SENEGAL, FATTO A DAKAR IL 4 GENNAIO 2018

Art. 24 (Allegato)

Spese

1. La Parte Richiesta sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico della Parte Richiedente: (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3; (b) le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10; (c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 12; (d) le spese per le finalità di cui all'Articolo 13; (e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 14 paragrafo 9; (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti; (g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e di trascrizione; (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato. 2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano sulle condizioni della sua esecuzione e sui criteri di suddivisione delle spese.

Versione in vigore dal 17 ottobre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

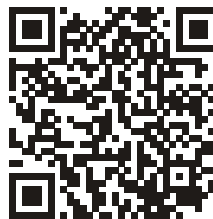
Atto	Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018
Estremi	Legge 30 settembre 2024, n. 151
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-151-2024/allegato-art-24>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it